

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’	pag. 3
Art.1 – Ambito di Applicazione	pag. 3
Art.1bis – Competenze dei comuni	pag. 3
Art.2 - Definizioni	pag. 4
TITOLO II – Attività rumorose a carattere temporaneo	pag. 5
Art.3 – Attività rumorose nell’ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni all’aperto ed assimilabili	pag. 5
Art.4 - Attività rumorose nell’ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag. 5
Art.5 - Orari	pag. 6
Art.6 - Modalità per l’autorizzazione in deroga e la comunicazione	pag. 6
TITOLO III – Rumori molesti	pag. 8
Art.7 – Rumori molesti all’aperto e nelle abitazioni	pag. 8
TITOLO IV – Disposizioni specifiche per attività rumorose	pag. 9
Art.7bis – Campo di Applicazione	pag. 9
Art.7 ter – Rumore interno	pag. 10
Art.7 quater – Rumore esterno	pag. 10
Art.7 quinquies – Casi dovuti a più sorgenti sonore	pag. 11
Art.7 sexies – Rumore prodotto dagli impianti tecnologici	pag. 11
Art.8 - Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari	pag. 12
Art.9 – Autolavaggi	pag. 12
Art.10 – Cinema all’aperto	pag. 13
Art.11 – Pubblicità fonica	pag. 13
Art.12 – Allarmi antifurto	pag. 13
Art.13 – Servizi pubblici essenziali	pag. 14
TITOLO V – Documentazione tecnica	pag. 15
Art.13bis – Progettazione degli edifici	pag. 15
Art.14 –Disposizioni in materia di impatto acustico	pag. 15
TITOLO VI – Emissioni acustiche da traffico veicolare	pag. 17

Art.14 bis – Ambito di applicazione	pag. 17
Art.14ter – Limiti di emissione per infrastrutture stradali esistenti	pag. 17

TITOLO VII – Sistema sanzionatorio e disposizioni finali pag. 19

Art.14 quater - Vigilanza	pag. 19
Art.15 – Sistema sanzionatorio	pag. 19
Art.16 – Misurazione e controlli	pag. 19
Art.17 – Campagne di sensibilizzazione e di informazione	pag. 20
Art.18 – Omissis	pag. 20
Art.19 - Decadenza	pag. 20

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche,

2. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo - forestale non industriale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art. 1bis

Competenze dei Comuni

1. La legge Quadro n. 447/95 assegna ai comuni le seguenti competenze:

- a) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- f) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- g) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;

i) controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Art. 2

Definizioni

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3

Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o
circoli privati o di manifestazioni all'aperto ed
assimilabili

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora, nell'arco del mese esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato (rif. D.G.P. n. 390/2000 e s.m).

2. Sono analogamente da considerare attività rumorose a carattere temporaneo quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato ad un massimo di 4 volte/giorni in un mese o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2bis. Le attività rumorose di cui al comma 2 non sono soggette a vincoli di durata qualora siano esercitate all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia.

3. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono comunque essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 4

Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili,
stradali ed assimilabili

1. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso i

cantieri edili, stradali ed assimilabili, nell'ambito dell'attività principale autorizzata.

2. Gli impianti e le attrezzature impiegati devono, comunque, essere conformi alle direttive comunitarie e mantenuti in modo da garantire il rispetto degli standard di cui al certificato di omologazione; dovranno inoltre essere collocati in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Art. 5

Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 3, è consentito in deroga ai valori limite assoluti e differenziali stabiliti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica nei seguenti orari:

- **dalle ore 9:00 alle ore 1:00**, se le attività rumorose sono svolte all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed indicate nella relativa cartografia.
- **dalle ore 9:00 alle ore 23:30**, se le attività rumorose sono svolte in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A.

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di modificare la fascia oraria di deroga in funzione di particolari tipologie di manifestazioni, delle condizioni ambientali e di ubicazione dell'attività rumorosa.

2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 4, è consentito in deroga ai valori massimi stabiliti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 il sabato.

3. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimento unico ed urgente da parte del Sindaco.

Art. 6

Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione

1. Le attività sopra descritte sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio di controllo e vigilanza competente in materia di ambiente entro 15 giorni dall'inizio dell'attività. Per le attività di cui all'art. 3, nella comunicazione è evidenziato il numero complessivo di comunicazioni già effettuate nel corso dell'anno solare.

2. Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati agli art. 3 e 5, deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga alla Polizia Municipale, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 14.

3. Il Comune, sentito il Comitato Ambiente ed il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli artt. 3 e 5, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata.

TITOLO III
RUMORI MOLESTI

Art. 7

Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni

1. Per quanto riguarda i rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale.

[art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone): Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi, o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309.]

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
ATTIVITA' RUMOROSE

Art.7bis

Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo quali, ad esempio:

- a) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- d) attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- e) attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. Sono altresì considerate attività rumorose:

- a.) L'utilizzo di attrezzature da giardino e similari
- b.) Il rumore prodotto da impianti tecnologici
- c.) Autolavaggi
- d.) Cinema all'aperto
- e.) Pubblicità fonica
- f.) Allarmi antifurto

3. Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al titolo VI del presente regolamento

Art.7 ter

Rumore interno

1. All'interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 7bis, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.lgs n° 81/2008, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel dal D.P.C.M. 215 del 16/04/1999.

Art. 7quater

Rumore esterno

1. Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 7 bis deve rispettare i limiti assoluti di emissione ed immissione, previsti per le aree così come definiti dalla zonizzazione acustica comunale vigente. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

2. Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 7 bis deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi, fatti salvi i casi previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 per le attività produttive a ciclo continuo.

3. I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

4. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del P.C.C.A, non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

5. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 4 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA, con l'eccezione di cui al comma 6. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).

6. I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art.7 della legge 447/95. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare strumenti convenzionali per la armonizzazione del Piano di risanamento comunale con gli interventi di natura imprenditoriale, al fine di conseguire gli obiettivi acustici e di qualità ambientale prefissati nel breve e medio periodo. Per i Piani Aziendali di Risanamento Acustico specificatamente individuati dal Piano Comunale di Risanamento Acustico, e con esso coordinati, può essere ammesso un termine di adeguamento superiore a dodici mesi.

7. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario, il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa ed applica le sanzioni di cui al successivo TITOLO VI.

Art. 7quinques

Casi particolari dovuti a più sorgenti sonore

1. Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto dei limiti assoluti o differenziali presso uno o più ambienti abitativi.

2. Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma in un'ottica di tutela del comfort residenziale acustico, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare o di far verificare con mezzi idonei le situazioni ambientali oggetto di segnalazione di disturbo, facendo salva la possibilità di rivalersi, per le spese tecniche sostenute, nei confronti del titolare dell'attività che produce impatto acustico oltre le soglie consentite. L'onere spettante ai soggetti responsabili del superamento dei limiti di legge, risulta proporzionale al contributo apportato da ciascuno di essi.

Art. 7sexies

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore e scaldia acqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente

solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

Art. 8

Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari

1.L'uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino e similari (tosaerba, motoseghe, ecc.) particolarmente rumorosi è consentito:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

2.L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3.Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art. 9

Autolavaggi

1.L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge.

2.Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree commerciali e produttive così come individuate dal Piano Regolatore Generale (zone D1, D2, D3, D4, D5).

3.Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

Art. 10

Cinema all'aperto

1.L'effettuazione dell'attività di cinema all'aperto è consentita, nel rispetto dei valori massimi ammissibili di rumore, fino alle ore 24.00. Tali limitazioni si applicano quando l'attività non può essere considerata a carattere temporaneo e qualora la medesima sia effettuata in aree dalla classe I alla classe III come individuate dalla zonizzazione acustica.

Art. 11

Pubblicità fonica

1.La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

Art. 12

Allarmi antifurto

1.I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 13

Servizi pubblici essenziali

1. La pulizia delle strade con mezzi meccanizzati è consentita nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.

TITOLO V

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 13 bis

Progettazione degli edifici

1. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, negli edifici di nuova realizzazione, negli interventi di ristrutturazione e negli ampliamenti significativi limitatamente alle parti nuove, gli elaborati progettuali dovranno contenere la relazione acustica prevista dalla L.P. n. 6/1991 e s.m., attestante l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi.

2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici redatta da un tecnico abilitato che dovrà illustrare gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia o alla Denuncia Inizio Attività.

3. Il Sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, verifica, la conformità delle opere alle disposizioni di legge e alla relazione depositata con la richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere.

Art. 14

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico e la documentazione previsionale del clima acustico sono redatte conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale, nonché dalle normative tecniche in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia o alla Denuncia di Inizio Attività.

2. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

3. Nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere

predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

4. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 3. o previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o agroindustriale ove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati) o centri commerciali e direzionali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere; cave; impianti di lavorazione inerti.

5. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

TITOLO VI

EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art.14bis

Ambito di applicazione

1. Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. La cartografia del piano comunale di classificazione acustica individua la classificazione acustica della viabilità urbana ed extraurbana e le relative "fasce di pertinenza acustica".

Art.14 ter

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione

1. Per la viabilità esistente e di nuova realizzazione si fa riferimento a quanto stabilito dal DPR 142 del 30.03.2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01.06.2004, che stabilisce i valori limite di immissione derivanti dal traffico veicolare per le infrastrutture stradali dalla categoria "Tipo A" alla categoria "Tipo D".
2. Ai sensi del DPR 142/2004 per la viabilità di Tipo E e di Tipo F, esistente e di nuova realizzazione, il Comune stabilisce limiti di immissione riportati nella tabella seguente, da applicarsi al rumore da traffico veicolare all'interno di una "fascia di pertinenza acustica" di ampiezza pari a 30 m.

TIPO DI STRADA	Ampiezza fascia	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
Tipo E Urbana di quartiere	30 m	50	40	60	50
Tipo F Urbana ed extraurbana locale	30 m	50	40	Si applicano i valori di immissione di cui alla Tabella C del DPCM 14/11/97 secondo la zonizzazione acustica riportata nelle TAVV. 1.1-1.2 1.3 del PCCA	

*per le scuole vale solo il limite diurno

3. I valori limite devono essere conseguiti attraverso un'attività di risanamento secondo i criteri stabiliti dal D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

4. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 14, prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie e stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune di Villa Lagarina, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

5. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, (se rilasciato dopo la data di entrata in vigore di tale decreto).

6. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.

7. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO VII
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI
FINALI

Art. 14 quater

Vigilanza

1. Il rilevamento dell'inquinamento acustico viene curato dai servizi di prevenzione o protezione ambiente della Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla L.P. n.6/1991. e può essere disposto su segnalazione del Sindaco o dell' Autorità sanitarie.

Art. 15

Sistema sanzionatorio

1. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 7, le sanzioni al presente regolamento vengono così regolamentate:

- Violazione alle disposizioni contenute negli artt. 5,8, 9, 11 e 13: da 25,00 a 150,00 €
- Violazione alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 12: da 50,00 a 300,00 €

2. Le violazioni accertate saranno sanzionate con la procedura prevista dalla Legge 689/81 e s.m..

3. L'autorità individuata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge di depenalizzazione è il Segretario Comunale.

Art. 16

Misurazioni e controlli

1. L'Amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie.

2.L'Amministrazione comunale può altresì disporre controlli nei confronti degli interventi di cui al Titolo IV, al fine di valutare la coerenza dei dati progettuali con quanto realizzato.

Art. 17

Campagne di sensibilizzazione e di informazione

1.L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

Art. 18 omissis

Art. 19

Decadenza

1.L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.